



21661.18

C.F.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

GIULIA IOFRIDA

Presidente

ANTONIO PIETRO LAMORGESE Consigliere - Rel.

LOREDANA NAZZICONE

Consigliere

GIUSEPPE DE MARZO

Consigliere

PAOLA VELLA

Consigliere

Fallimento -
Ammissione al
passivo -
Termine - Eredi

Ud. 02/07/2018 PU
Cron. 21661
R.G.N. 14070/2013

SENTENZA

sul ricorso 14070/2013 proposto da:

Regina Manuela, nella qualità di genitore esercente la
potestà sulla figlia minore Jessica, Daniela, i
Maria, nella qualità di eredi di Giuseppe, elettivamente
domiciliate in

giusta procura a margine del ricorso;

-ricorrente -

contro

1261
2018

Fallimento CEFIA BV S.r.l. in Liquidazione;

- intimato -

avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANIA, del 29/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/2018 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per il rigetto.

FATTI DI CAUSA

Regina Manuela I Jessica, Daniela e Maria in qualità di eredi di Giuseppe chiesero l'ammissione al passivo del fallimento della Cefia B.V. srl del credito maturato dal proprio marito e padre a titolo di Tfr, il cui rapporto di lavoro era terminato il 31.10.2009.

Il giudice delegato dichiarò inammissibile la domanda, perché depositata il 23.5.2012, cioè oltre un anno dopo il deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (in data 14.11.2010).

L'opposizione degli eredi è stata rigettata dal Tribunale di Catania, secondo il quale essi non potevano fruire di un termine diverso e più favorevole di quello spettante al loro congiunto; il non aveva chiesto l'ammissione del credito al passivo, benché sorto prima del fallimento; gli eredi avevano presentato la domanda solo il 23.5.2012, quando il termine di dodici mesi, di cui all'art. 101, comma 4, legge fall., era già scaduto, pur considerando la sospensione del suddetto termine nel periodo della malattia (dal 1° marzo 2011 al giorno del decesso in data 4.6.2011) e la sospensione feriale (cfr. Cass. n. 4408/2016).

Avverso questo decreto i medesimi eredi hanno proposto ricorso per cassazione, notificato al Fallimento Cefia B.V., che non ha svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti hanno denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 101 legge fall., per avere ritenuto inammissibile la loro pur tardiva domanda di insinuazione al passivo, senza però considerare che il [redacted] ammalatosi nel marzo 2011 e deceduto il 4.6.2011, non aveva potuto presentarla nel termine di dodici mesi dalla data del decreto di esecutività dello stato passivo (14.11.2010) e che il termine era rimasto sospeso nel periodo feriale; che per gli eredi decorreva un nuovo termine decadenziale di un anno dalla data del decesso del congiunto; che erroneamente il tribunale aveva ritenuto superato il termine, congruo, di diciotto mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo.

Il motivo è infondato.

I ricorrenti, eredi de [redacted] i Giuseppe, hanno presentato una domanda di insinuazione al passivo, in data 23.5.2012, che correttamente è stata considerata dai giudici di merito come ultratardiva, a norma dell'art. 101, comma 4, legge fall., essendo spirato, già ad aprile 2012, il termine annuale di cui all'art. 101, comma 1, legge fall. (non prorogato dal tribunale) per l'insinuazione tardiva, pur considerando la sospensione feriale e la malattia del [redacted] nel periodo dal 1° marzo 2011 al 4.6.2011.

La valutazione della non imputabilità della causa del ritardo, ai fini dell'ammissibilità della domanda di insinuazione al passivo, non può intendersi come semplice assenza di colpa, ma deve fondarsi su elementi oggettivi ed estranei al creditore, che nella specie il giudice di merito ha accertato come insussistenti con un apprezzamento di

fatto (v. Cass. n. 19017/2017, n. 23302/2015, n. 20686/2013), astrattamente censurabile in sede di legittimità mediante specifico mezzo che non è stato proposto secondo le coordinate del novellato art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass., s.u., n. 8053 e 8054/2014).

Ne consegue che, essendo il termine finale per la presentazione delle domande tardive stabilito a pena di decadenza, il suo decorso genera, in linea di principio, una presunzione di inammissibilità della domanda, essendo onere del creditore superare la presunzione, dimostrando che, in concreto, il ritardo sia dipeso da causa a lui non imputabile, il che implica una valutazione fattuale che, come si è detto, è riservata al giudice di merito.

I ricorrenti sostengono che il decesso del creditore, determinando l'acquisto del credito da parte degli eredi, farebbe decorrere un nuovo termine per l'ammissione al passivo, annuale o di diciotto mesi (art. 101, comma 1, legge fall.). Tuttavia, da un lato, il termine di diciotto mesi è ipotizzabile solo quando quello di dodici mesi sia prorogato dal tribunale in caso di particolare complessità della procedura e, dall'altro, quello di dodici mesi decorre pur sempre dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, essendo azionato, come riconosciuto dai ricorrenti, il medesimo credito del loro congiunto.

Il ricorso è rigettato. Non si deve provvedere sulle spese, non avendo l'intimato svolto attività difensiva.


P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Doppio contributo a carico del ricorrente come per legge.

Roma, 2 luglio 2018.

Il cons. rel.



Il Presidente

